

Numero scheda 06.620.29

LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA

Attestazione da parte del pubblico ufficiale autorizzato che un'immagine fotografica è quella della persona cui si riferisce.

Area AREA COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile FARNE' MASSIMO
Servizio Ufficio Anagrafe

Modalità di richiesta

DI PERSONA

Atto conclusivo

FORMA: Rilascio del certificato su cui è stata legalizzata la fotografia.

TERMINE DI VALIDITÀ: Dipende dalla durata del documento per cui è stata richiesta la legalizzazione della fotografia.

ADOTTATO DA: Ufficiale d'Anagrafe

Termine chiusura

Data di ricezione della domanda corretta e completa da parte del Comune.

Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.

Requisiti

Chiunque

Documentazione

1) N.1 fotografia recente a mezzo busto e a capo scoperto dell'interessato (eccetto il caso in cui la copertura del capo con velo o turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili)

2) Documento di identità o riconoscimento anche scaduto del richiedente. In mancanza, l'interessato può essere riconosciuto:

- personalmente dal dipendente che legalizza la fotografia (conoscenza diretta)
- mediante 2 persone fidejacenti, ciascuna in possesso di un proprio documento di

identità o riconoscimento

ATTENZIONE: i fidefacienti devono essere maggiorenni italiani o stranieri residenti in Italia, in possesso della capacità di agire, conosciuti dal dipendente che legalizza la fotografia

- mediante 2 testimoni che dichiarino di conoscerlo personalmente, ciascuno in possesso di un proprio documento di identità o riconoscimento

ATTENZIONE: i testimoni devono essere maggiorenni italiani o stranieri residenti in Italia, in possesso della capacità di agire, in grado di firmare e non possono essere ciechi, sordi, muti, il coniuge o parenti e affini del dipendente o del richiedente in linea retta fino a qualunque grado e in linea collaterale fino al 3° grado compreso

ATTENZIONE:

È indispensabile la presenza dell'interessato, cioè della persona raffigurata nella fotografia.

Per la legalizzazione della fotografia di un minorenni, occorre la presenza di un genitore, del tutore, del curatore o dall'affidatario provvisto di un proprio documento valido di identità o riconoscimento.

Normative

- D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 e successive integrazioni e modificazioni ed altre Leggi speciali sull'applicazione dell'imposta di bollo
- Circ. Min. Interno 3 M.I.A.C.E.L. del 14 marzo 1995
- Nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, prot. 001374 del 14 Febbraio 1996
- Nota del Ministero dell'Interno n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 5 Dicembre 2005

Contribuzione dell'ente

Nessuna

Costo per l'utente

- Euro 0,26 per diritti di segreteria

Ai sensi del dell'art. 34 D.P.R. 445/2000, la legalizzazione della fotografia viene effettuata in esenzione dall'imposta di bollo.

Dove rivolgersi

SEMPLICE Sportello Polifunzionale per il Cittadino

Note

La legalizzazione della fotografia può essere effettuata in qualsiasi Comune indipendentemente dalla residenza.

La legalizzazione della foto è limitata alla richiesta di passaporto e patente o al rilascio di autorizzazioni quali il porto d'armi e la licenza di caccia.



Per i minori di età compresa tra 14 e 15 anni, la legalizzazione della fotografia costituisce certificato di riconoscimento. Infatti, la legalizzazione della fotografia viene effettuata sul certificato di nascita e solo in caso serva per la conduzione di ciclomotori.